



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“MONS. ANTONIO BELLO”
BAIS041006



ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

ISTITUTO PROFESSIONALE

Servizi Commerciali
Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
Servizi culturali e dello spettacolo
Cod. mecc.: BARC041015

ISTITUTO TECNICO

Settore tecnologico
Grafica e Comunicazione
Cod. mecc.: BATF04101P

LICEO ARTISTICO

Arti figurative
Cod. mecc.: BASL04101D

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Servizi Commerciali
Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
Cod. mecc.: BARC04151E

Circ. n. 171

Molfetta, 10/01/2022

Alla c.a. del personale scolastico
degli studenti e delle rispettive famiglie
Dell'IISS “Mons. A. Bello”
Al sito web www.iissmonsabello.edu.it

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Con la circolare ministeriale del Ministero dell'istruzione e della Salute prot. N. 11 del giorno 08/01/2022, sono state fornite le prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria. Si riportano di seguito le prescrizioni di cui al decreto-legge relative al grado di istruzione dell'istituzione scolastica scrivente.

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza. Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture

sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione.

Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

- "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
- E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Si evidenzia quindi che:

Gli studenti che hanno ricevuto la dose booster o ai quali è stata somministrata già la doppia dose, o sono guariti da meno di 120 giorni, se asintomatici **NON sono tenuti a rispettare la quarantena**, anche se sono venuti a contatto con un caso positivo. Essi possono uscire, quindi frequentare la scuola, indossando la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall'esposizione al caso. Vigeva un periodo di autosorveglianza di 5 giorni senza obbligo di effettuare il test alla fine di tal periodo.

Gli alunni che hanno la situazione sopra descritta **NON POSSONO QUINDI ASSENTARSI, NON HANNO DIRITTO ALLA DAD e saranno considerati ASSENTI.**

Il test, antigenico o molecolare, è obbligatorio effettuarlo alla comparsa dei sintomi o se asintomatici se non hanno ricevuto la dose booster, o la doppia dose, o sono guariti da meno di 120 giorni dopo il quinto giorno dall'ultimo contatto stretto con il caso positivo.

Essi devono osservare la quarantena di 10 giorni e per rientrare a scuola devono comunque produrre la documentazione che attesti di essersi negativizzati. **Gli alunni in questa situazione sono considerati presenti e per loro sarà attivata la DDI.**

Potranno chiedere di attivare la DDI anche gli studenti pendolari che non hanno ricevuto la 3^a dose, che l'hanno prenotata e sono trascorsi 120 giorni, considerando che non potranno prendere i mezzi pubblici ciò al fine contrastare il fenomeno della dispersione scolastica

Anche per gli alunni positivi sarà ovviamente attivata la DDI. Detti alunni, al rientro a scuola, dovranno presentare il referto di un tampone negativo unitamente all'autocertificazione firmata dai genitori sulla fine del periodo di quarantena.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano gli alunni e i rispettivi genitori, a comunicare contestualmente all'indirizzo istituzionale dell'istituto scolastico bais041006@istruzione.it e ai coordinatori di classe (esempio: cognome.nome@iissmonsabello.edu.it) l'eventuale situazione di contagio o di quarantena giustificata al fine di poter gestire i casi e osservare le indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione e della Salute.

I coordinatori di classe dovranno comunicare in vice presidenza tempestivamente giornalmente i seguenti dati:
Alunni che sono in DAD classe 1 Acs

Alunno	Positivo	Contatto
Rossi	X	
Bianchi		X

I suddetti alunni risulteranno presenti.

Si invitano infine i docenti a comunicare la propria eventuale situazione di positività all'indirizzo email creato specificatamente per la comunicazione di assenza del personale scolastico ufficio.personale@iissmonsabello.edu.it dopo aver anticipato anche per le vie brevi, tale novità, anche alla prof. ssa Margherita de Gennaro al fine di consentirle di organizzare le sostituzioni ed evitare disservizi per l'istituto.

Si specifica inoltre che l'aggiornamento di tali dati è necessario per compilare la rilevazione settimanale richiesta dal Ministero relativamente alla gestione dei casi covid e dei soggetti in quarantena.

Si coglie l'occasione per ricordare al personale scolastico che l'invio della mail per comunicare la propria assenza, considerando che non sempre viene inoltrata o letta prima dell'inizio delle lezioni, non esonera l'interessato a comunicare entro le 7,50 la propria assenza tramite comunicazione telefonica.

Ringraziando anticipatamente per la consueta collaborazione, si coglie l'occasione per rinnovare gli auguri di buon anno auspicando per tutti una serena ripresa delle attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - Originale con firma autografa agli atti della scuola)